

(N. 1040)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1950  
(V. Stampato N. 320)*

d'iniziativa dei Deputati LOZZA e AUDISIO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 MAGGIO 1950

Ricostituzione del comune di Castelspina, in provincia di Alessandria.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il comune di Castelspina, aggregato a quello di Sezzadio (Alessandria) con regio decreto 13 novembre 1928, n. 2737, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto predetto.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti.

#### Art. 2.

Gli organici dei comuni di Sezzadio e di Castelspina saranno stabiliti dal Prefetto di Ales-

sandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa e le Amministrazioni interessate.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Sezzadio e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Castelspina non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.